



**La gestione degli
imballaggi:
il Sistema CONAI
obblighi e opportunità
per le imprese**

Milano, 25 febbraio 2016

La corretta gestione degli imballaggi è responsabilità di produttori e utilizzatori

La Direttiva Packaging (Direttiva 94/62/CE)

- Riguarda **tutti gli imballaggi** immessi in Europa
- E' rivolta ai **produttori** di materiale e di imballaggi e agli **utilizzatori** di imballaggi
- Indica i principi della corretta gestione:
 - **PRINCIPIO DEL CHI INQUINA PAGA**
 - **PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITA' SOLIDALE**
- Introduce precisi **obiettivi**

Aggiornata con la Direttiva 2004/12 CE

Attualmente in fase di revisione all'interno del pacchetto

Economia Circolare



Gli Obiettivi di RECUPERO e RICICLO: in vigore

Obiettivi al 2008 – 2004/12 CE


	min.	max
Recupero complessivo	60%	-
Riciclo complessivo	55%	80%
Riciclo per materiale		
acciaio	50%	-
alluminio	50%	-
carta	60%	-
legno **	15%	-
plastica **	22,5%	-
vetro	60%	-

** In Italia incrementati:

- per legno al 35%
- per la plastica al 26%



IL MODELLO ITALIANO *Il Sistema CONAI*



**La normativa italiana di riferimento è il Decreto Ronchi,
oggi D.Lgs 152/2006, che definisce il modello di gestione**

imballaggi e rifiuti di imballaggio

Direttiva 1994/62/CE e succ. agg.

Decreto Legislativo 1997/22 e succ. agg.

Decreto Legislativo 2006/152 e succ. agg.

CONAI Consorzio Nazionale Imballaggi


Il CONAI Consorzio Nazionale Imballaggi Consorzio privato, senza fini di lucro, istituito per legge

- *«Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio (...), **i produttori e gli utilizzatori** [di imballaggi] (...) **partecipano in forma paritaria al Consorzio Nazionale Imballaggi**, (...), che ha personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro (...)*»
- *Conai «ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il **corrispettivo per i maggiori oneri** della raccolta differenziata (...), nonché **gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio** conferiti al servizio pubblico. (...) A tal fine determina e pone a carico dei consorziati (...) il contributo denominato **contributo ambientale Conai** (...) utilizzato **in via prioritaria per il ritiro dei rifiuti di imballaggio urbani**»*

Il Sistema Consortile come modello di gestione dei rifiuti di imballaggio



Lo schema del sistema consortile



La legge prevede anche due alternative per i produttori

Il D.Lgs 152/2006, come da ultime modifiche, prevede due alternative a CONAI/Consorzi ***per i produttori di imballaggi***:

- ***organizzare autonomamente***, anche in forma collettiva, la gestione dei ***propri rifiuti*** di imballaggio ***sull'intero territorio nazionale***
- attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un ***sistema di restituzione dei propri imballaggi***, mediante idonea documentazione che dimostri ***l'autosufficienza del sistema***

A CONAI partecipano oltre 1 milione di imprese

I Consorziati sono suddivisi in due categorie:

- Produttori materiali
 - Produttori imballaggi
 - Importatori di imballaggi vuoti
- } **Produttori**
0,9%
- Utilizzatori industriali
 - Importatori di prodotti confezionati
 - Commercianti
- } **Utilizzatori**
99,1%

Peso 50-50 in Assemblea e CDA

La gestione consortile è dedicata principalmente agli imballaggi urbani e assimilati

Lo strumento di azione ordinaria è l'Accordo Quadro ANCI – CONAI

L'Accordo Quadro ha l'obiettivo di *assicurare il ritiro dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata.*

I PRINCIPI CARDINE DELL'ACCORDO, confermati con l'ultimo rinnovo sono:

- ***Accordo volontario***
- ***Sussidiarietà dell'intervento consortile*** (adesione volontaria e possibilità di recesso dalle Convenzioni da parte dei Comuni)
- ***Garanzia di ritiro*** dei rifiuti di imballaggio ***su tutto il territorio nazionale a corrispettivi predefiniti***, legati a quantità e qualità, oltre gli obiettivi di legge
- ***Impegno per lo sviluppo delle raccolte differenziate nelle Aree in ritardo:*** maggiori risorse per il Centro-Sud con particolare attenzione ai grandi centri urbani

Uno degli indicatori più significativi è rappresentato dalla presenza dei Consorzi (proiezione 2015)

<u>MATERIALE</u>	<u>ABITANTI COPERTI</u>		<u>POPOLAZIONE COPERTA</u>		<u>COMUNI SERVITI</u>	
	<u>N.</u>	<u>%</u>	<u>N.</u>	<u>%</u>		
Acciaio	48.000.000	81	5.700	70		
Alluminio	48.340.000	81	5.760	71		
Carta	50.200.000	83	5.558	69		
Legno	41.000.000	69	4.500	56		
Plastica	57.360.000	96	7.340	91		
Vetro	53.000.000	89	6.534	81		

Oltre 400 milioni di Euro di corrispettivi erogati ai Comuni e ritiro universale di oltre 3,8 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio gestiti


E' poi messa a disposizione una rete di piattaforme per i rifiuti di imballaggio commerciali e industriali

Comieco, Corepla e Rilegno hanno realizzato un network di **oltre 500 piattaforme** sul territorio nazionale in grado di ricevere gratuitamente i rifiuti di imballaggio provenienti dalle imprese industriali, commerciali, artigianali e dei servizi, in alternativa al servizio pubblico di raccolta o ad altri servizi svolti da imprese private.





I RISULTATI



L'anno 2015 in cifre

Previsioni di chiusura

Imnesso al consumo: 12,0 milioni di ton

+1,7%

Rifiuti di imballaggi da RD gestiti: 3,8 milioni di ton

+4,6%


Rifiuti di imballaggi a riciclo: 8,0 milioni di ton (66,5%)

+2,7%

Rifiuti di imballaggi recuperati: 9,3 milioni di ton (77,5%)


+2,3%

Risultati di riciclo in ulteriore crescita e obiettivi minimi ampiamente superati



— Obiettivi minimi in vigore

L'impegno di tutti ha prodotto, negli imballaggi, un'Italia diversa




Nel 1998 il 67% dei rifiuti di imballaggio prodotti è stato smaltito in discarica Nel 2015 tale percentuale è prossima al 22%





**Procedure per l'adesione e la dichiarazione del
Contributo ambientale.
Attività di controllo – Procedura di autodenuncia**



Adesione al CONAI: soggetti obbligati ed esclusi

Partecipano al
Conai i
**Produttori e gli
Utilizzatori di
imballaggi**

Sono produttori di imballaggi "i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio" (art. 218, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 152/06).

Sono utilizzatori di imballaggi "i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni" (art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06).

Sono esclusi gli **utenti finali** degli imballaggi ossia quei soggetti che, pur acquistando merce imballata per l'esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata.

L'esclusione viene meno nei casi in cui gli utenti finali svolgano, seppure marginalmente, altre attività rientranti tra quelle delle categorie obbligate.

Domanda di adesione

È disponibile

- ▶ sul sito internet CONAI www.conai.org ,
Download documenti/ Modulistica;
- ▶ nella Guida all'adesione e all'applicazione
del Contributo Ambientale.

Novità

Da alcuni mesi è attivo il servizio "Adesione On Line", per l'invio della domanda di adesione a Conai , attraverso il portale impresainungiorno.gov.it :

- ▶ per accedere al servizio è necessario collegarsi al sito www.conai.org e cliccare «accedi» sul banner "adesione online" a fondo pagina .

Attraverso tale servizio i consorziati possono effettuare anche variazioni anagrafiche e il recesso dal Consorzio.

Quota di partecipazione

- ❖ L'adesione a CONAI comporta il versamento di una quota costituita da un **importo fisso** di **5,16 Euro** (più un **eventuale importo variabile** in relazione ai ricavi complessivi dell'impresa);
- ❖ La quota di partecipazione viene **versata soltanto una volta** e **può essere adeguata ogni anno a discrezione del Consorziato**, nel caso in cui le variazioni rispetto all'ammontare dei ricavi o dei costi relativi all'ultimo esercizio chiuso, risultino pari almeno al 20% dell'ammontare di quelli presi a riferimento all'atto dell'adesione.

Sanzioni per omessa adesione al Conai e ai Consorzi di Filiera

Sanzioni amministrative pecuniarie:

- ➔ da 10.000 a 60.000 euro per l'omessa adesione al Conai (Produttori e utilizzatori);
- ➔ da 15.500 a 46.500 euro per l'omessa adesione ai Consorzi di Filiera (solo Produttori).

La competenza per l'accertamento di tali violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni è di competenza delle **Province (art. 261, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06)**

Il principio del «chi inquina paga» applicato: il Contributo Ambientale CONAI

MATERIALI	CAC 2014 €/ton	CAC 2015€/ton	CAC 2016 €/ton
Acciaio	26,00	26,00/21,00/13,00*	13,00
Alluminio	45,00	45,00	45,00
Carta	4,00	4,00	4,00
Legno	8,00	8,00/7,00**	7,00
Plastica	140,00	188,00	188,00
Vetro	17,82	20,80	17,30

* Da 1/10/2015 13,00 €/ton


** Da 1/04/2015 7,00 Euro/ton

Nel 2014, 377 milioni di Euro il CAC dichiarato

Il Contributo Ambientale Conai

I soggetti obbligati sono tenuti a dichiarare a CONAI i quantitativi di imballaggio ceduti/importati in Italia

- Applicato alla «**prima cessione**»
- E' corrisposto in proporzione alla **quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale** di imballaggio immesso sul mercato nazionale
- E' **unico per materiale**



E' utilizzato per riconoscere i maggiori oneri della raccolta differenziata e sostenere gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata

Il Contributo Ambientale - "Prima Cessione"

Il prelievo del Contributo avviene all'atto della cosiddetta "prima cessione", cioè al momento del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale, dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore al primo utilizzatore, oppure del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiara tale.

Il Contributo dovuto sulle *prime cessioni* è dichiarato al Conai dal **Produttore**



Cessione tra produttori

4.1.4 Cessione da “produttore/importatore” di imballaggi vuoti ad altro “produttore” di imballaggi vuoti – individuazione della “prima cessione”

In questo caso, pur verificandosi una cessione di imballaggi, il primo produttore/importatore non ha alcun obbligo e va considerata “prima cessione” quella tra il secondo produttore e l'utilizzatore. Solo questi ultimi saranno tenuti a tutte le procedure relative. In questi scambi tra produttori i materiali ceduti possono essere diversi da quelli direttamente prodotti da ciascuno (per completamento dell'imballaggio o completamento di gamma); in ogni caso sarà l'ultimo produttore, che li cede al primo utilizzatore, ad applicare, dichiarare e liquidare i Contributi su tutti i materiali ceduti. Il produttore/cessionario deve rilasciare un'attestazione di esenzione al produttore/cedente con la quale specifica di essere produttore di imballaggi, Consorziato CONAI e di impegnarsi ad assolvere direttamente agli obblighi di applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale. Nel contempo, il produttore/cedente è tenuto a presentare annualmente a CONAI l'elenco riportante la Partita IVA o il Codice fiscale dei clienti che hanno rilasciato tale attestazione, attraverso la compilazione della Scheda “cessione tra produttori” collegata ai moduli 6.1 e 6.2. Diversa è la situazione del produttore che acquista imballaggi per confezionare quanto da lui prodotto: in questo caso il produttore agisce in veste di semplice utilizzatore e si limiterà a pagare il Contributo Ambientale applicato dal proprio fornitore.

Vedi

Sito www.conai.org, dichiarazioni on line, moduli 6.1 e 6.2 - Scheda “cessione tra produttori” e relative istruzioni.

Esposizione in fattura del Contributo ambientale CONAI – Prima cessione

4.2.1 Produttori di imballaggi: esposizione in fattura per prima cessione

La fattura relativa alla prima cessione deve evidenziare, oltre alla descrizione della merce:

- _____ il peso unitario per materiale degli imballaggi forniti;
- _____ l'indicazione specifica del Contributo Ambientale applicato a ogni materiale;
- _____ il valore totale del Contributo Ambientale.

CONAI prevede inoltre modalità di esposizione in fattura diverse a seconda che si forniscano uno o più prodotti di uno stesso materiale oppure uno o più prodotti di materiali diversi.

Esposizione in fattura del Contributo ambientale CONAI – Prima cessione

ESPOSIZIONE IN FATTURA PER UNA SINGOLA TIPOLOGIA DI IMBALLAGGIO DI UN SOLO MATERIALE

Nel caso della fornitura di un solo imballaggio in un unico materiale si può fare riferimento all'esempio 1:

ESEMPIO 1

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>UNITÀ DI MISURA</u>	<u>QUANTITÀ</u>	<u>PREZZO UNIT. EURO</u>	<u>IMPORTO TOT. EURO</u>	<u>IVA</u>
<i>Sacchi (gr cadauno 777=ton lotto 1,554)</i>	pz	2.000	1,11	2.220,00	22%
<i>Contributo Ambientale plastica</i>	ton	1,554	188,00	292,15	22%
Imponibile				2.512,12	22%

Il Contributo Ambientale immissione nel territorio nazionale – imprese estere

Nei casi di immissione nel territorio nazionale di imballaggi vuoti o pieni* provenienti da fuori di tale territorio o comunque non comportanti una "prima cessione", il Contributo Ambientale CONAI è dovuto, dichiarato e versato dall'impresa che effettua l'immissione stessa, in qualunque momento e a qualsiasi titolo abbia acquisito tali imballaggi, salvo il caso in cui tale Contributo sia già stato versato dall'impresa estera, se facoltativamente iscritta a CONAI.

** compresi quelli delle materie prime/semilavorati o prodotti finiti utilizzati nell'ambito della propria attività industriale, commerciale, etc.*

**Le dichiarazioni possono essere inviate
esclusivamente tramite il
servizio dichiarazioni on line**



Le imprese estere hanno la facoltà di sostituirsi ai clienti italiani negli adempimenti previsti dalle disposizioni consortili (paragrafo 2.4 della Guida Conai).

Fatture di vendita dell'Importatore e fatture di vendita successive alla prima cessione

Il cedente può, alternativamente:

► utilizzare la dicitura “*Contributo Ambientale Conai Assolto*”

oppure, in alternativa,

► evidenziare il Contributo Ambientale *per referenza*

Il Contributo Ambientale

Sono previste :

- **procedure semplificate di dichiarazione** riservate agli importatori di merci imballate;
- **formule agevolate di applicazione, dichiarazione e/o esenzione del Contributo Ambientale** per specifici comparti (ortofrutticolo, ceramico, grande distribuzione) o particolari tipologie o flussi di imballaggi (per esempio imballaggi riutilizzabili in un ciclo produttivo).

Gli utilizzatori di imballaggi pieni e/o vuoti acquistati in Italia sono tenuti a **pagare il Contributo Ambientale esposto in fattura dai fornitori** e ad **apporre le diciture richieste sulle proprie fatture emesse.**

Dichiarazione periodica del Contributo

- I soggetti obbligati all'applicazione del Contributo Ambientale sono tenuti a **dichiarare** a CONAI i quantitativi di imballaggio ceduti/importati sul territorio nazionale.
- Tutte le dichiarazioni periodiche vanno effettuate entro il **20 del mese successivo al periodo di riferimento**.
- La periodicità potrà essere **annuale, trimestrale o mensile** in funzione dell'ammontare del Contributo Ambientale complessivamente dichiarato, per materiale, nell'anno precedente.

Classi di dichiarazione – Periodicità

Procedura ordinaria (moduli 6.1; 6.2; 6.10)

A. Esente	<i>Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a 50,00 Euro.</i>	Esenzione dall'invio della dichiarazione. Verifiche annuali rispetto al non superamento della soglia di esenzione.
B. Annuale	<i>Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a 1.000,00 Euro.</i>	Invio di un'unica dichiarazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
C. Trimestrale	<i>Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a 31.000,00 Euro.</i>	Invio di quattro dichiarazioni trimestrali (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio).
D. Mensile	<i>Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale oltre 31.000,00 Euro.</i>	Invio di dodici dichiarazioni mensili (entro il 20 di ogni mese).

Classi di dichiarazione – Periodicità Procedura semplificata (modulo 6.2)

A. Esente

*Nell'anno solare precedente,
Contributo Ambientale complessivo
fino a 100,00 Euro.*

Esenzione dall'invio della
dichiarazione. Verifiche annuali
rispetto al non superamento della
soglia di esenzione.

B. Annuale

*Nell'anno solare precedente,
Contributo Ambientale complessivo
fino a 1.000,00 Euro.*

Invio di un'unica dichiarazione entro
il 20 gennaio dell'anno successivo a
quello di riferimento.

C. Trimestrale

*Nell'anno solare precedente,
Contributo Ambientale complessivo
fino a 31.000,00 Euro.*

Invio di quattro dichiarazioni
trimestrali (20 aprile, 20 luglio, 20
ottobre, 20 gennaio).

D. Mensile

*Nell'anno solare precedente,
Contributo Ambientale complessivo
oltre 31.000,00 Euro.*

Invio di dodici dichiarazioni mensili
(entro il 20 di ogni mese).

Dichiarazione per importazione: procedura semplificata

PROCEDURA SEMPLIFICATA per importazioni di imballaggi pieni:

A) prodotti alimentari → **0,13%**
sul valore delle fatture di acquisto di merci imballate

B) prodotti non alimentari → **0,06%**
sul valore delle fatture di acquisto di merci imballate

C) Calcolo forfetario → **49,00 €/ton**
sul peso dei soli imballaggi delle merci

Soglia di esenzione per materiale/procedura - 2016

<u>MATERIALE</u>	<u>CONTRIBUTO AMBIENTALE (€/TON)</u>	<u>SOGLIA DI ESENZIONE (€)</u>	<u>PESO DEGLI IMBALLAGGI VUOTI E/O PIENI IMPORTATI (TON)</u>	2016
<i>Acciaio</i>	13,00	50,00	3,846	
<i>Alluminio</i>	45,00	50,00	1,111	
<i>Carta</i>	4,00	50,00	12,500	
<i>Legno</i>	7,00	50,00	7,143	
<i>Plastica</i>	188,00	50,00	0,266	
<i>Vetro</i>	17,30	50,00	2,890	
<u>PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IMPORT</u>	<u>ALIQUOTA DA APPLICARE</u>	<u>SOGLIA DI ESENZIONE (€)</u>	<u>PESO DEI SOLI IMBALLAGGI DELLE MERCI IMPORTATE (TON)</u>	<u>VALORE DELLE MERCI IMBALLATE IMPORTATE (€)</u>
<i>Import Semplificata a valore (alimentare)</i>	0,13%	100,00		76.923
<i>Import Semplificata a valore (non alimentare)</i>	0,06%	100,00		166.667
<i>Import Semplificata per tara</i>	49,00 €/ton	100,00	2,041	

Versamento del Contributo

- Gli importi risultanti dalla dichiarazione periodica devono essere versati al ricevimento delle relative fatture da parte di CONAI
- CONAI invia le fatture per conto di ciascuno dei sei Consorzi di Filiera, in riferimento ai rispettivi materiali
- I produttori, o gli importatori in procedura ordinaria, riceveranno fatture distinte per singolo materiale
- In caso di dichiarazione in procedura semplificata, CONAI invia un'unica fattura complessiva

Opportunità per gli esportatori di imballaggi o merci imballate

Gli imballaggi (vuoti o pieni) esportati possono essere esentati dal Contributo Ambientale Conai. Le procedure riservate agli esportatori sono:

- ➔ **"Ex Post"**: richiesta di rimborso al Conai per la quota di imballaggi esportati e già assoggettati al Contributo al momento dell'acquisto o importazione;
- ➔ **"Ex ante"**: acquisto di imballaggi esentati dal Contributo in proporzione alle esportazioni (in termini di quantità di imballaggi) effettuate nell'anno precedente;
- ➔ **Compensazione Import/Export**: tra quantità importate ed esportate nello stesso periodo e per ciascun materiale.

Procedure ordinaria ex-post: Rimborso

Consiste nel documentare a consuntivo i quantitativi esportati (per singolo materiale) e richiedere il *rimborso* del Contributo Ambientale versato su questi quantitativi.

Entro e non oltre **l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate esportazioni** si trasmette a Conai il **Modulo 6.6** con allegato:

- **Scheda tecnica** (solo la prima volta che si richiede la procedura ex-post e ogni volta che cambiano i criteri di calcolo e/o le tipologie di imballo)
- **Modello Dichiarazione IVA (quadri VE e VF) oppure (nel caso non fosse disponibile entro la fine del mese di febbraio) un'autocertificazione e la comunicazione annuale dati IVA**

Conai autorizza in forma scritta il rimborso

Procedura semplificata ex-ante

Consiste nel determinare preventivamente la quota di esportazione (*plafond*) prevista per singolo materiale nel corso dell'anno solare ed evitare il pagamento del Contributo Ambientale su tale quota.

Entro e non oltre **l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno stesso in cui si intende acquistare in esenzione** si trasmette a Conai il **Modulo 6.5** con allegato:

➤ **Elenco dei fornitori;**

e se si tratta del primo anno di utilizzo della procedura ex-ante o in caso di acquisti esenti anno precedente (riga b) pari a zero:

➤ **Scheda tecnica** (da inviare ogni volta che dovessero cambiare i criteri di calcolo e/o le tipologie di imballo);

➤ **Modello Dichiarazione IVA** (se disponibile) ovvero **comunicazione annuale dati IVA.**

Il consorzio, inoltre, trasmette ai propri fornitori il **Modulo 6.5/Fornitori** nel quale comunica i Plafond di esenzione.

Procedura di compensazione import-export

Consente di effettuare un saldo estero su estero per categorie omogenee di imballaggi e/o materiali di imballaggio

La dichiarazione si effettua attraverso la compilazione del

Modulo 6.10

Le eventuali posizioni creditorie risultanti alla fine dell'anno solare (indipendentemente dalla periodicità di dichiarazione e/o dalla volontà di proseguire la procedura di compensazione nell'anno successivo) dovranno essere chiuse attraverso l'invio della richiesta di rimborso con la procedura ordinaria "ex post", nel senso che non potranno essere riportate nella colonna B della prima dichiarazione dell'anno successivo.

Procedura riservata alle aziende «esportatrici nette»

A partire dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la procedura agevolata per le **aziende esportatrici nette*** (e sono stati stipulati degli accordi con alcune associazioni** di categoria in rappresentanza delle stesse aziende esportatrici nette), che prevede in estrema sintesi:

- l'impegno a non attivare alcuna procedura di esenzione per gli imballaggi destinati all'esportazione;
- l'esonero dalla dichiarazione e versamento del CAC per tutti gli imballaggi pieni importati;
- l'obbligo alla corresponsione del CAC per gli acquisti/importazioni di imballaggi vuoti.

Le aziende esportatrici nette possono, comunque, accedere alla procedura agevolata anche senza il tramite dell'associazione (circolare CONAI dell'8.10.2013).

Il modulo da trasmettere al Conai (entro il 30 aprile di ogni anno) è il 6.22.

* Aziende che, in un determinato periodo, hanno effettuato esportazioni di imballaggi pieni in misura superiore (in termini di peso) agli imballaggi pieni importati, distintamente per ciascun materiale di imballaggio.

** Ad oggi Sistema Moda Italia, Federazione Italiana Industriali TessiliVari, Federmacchine e Anima, con le quali Conai aveva stipulato specifiche convenzioni fin dal 1999/2000, rimaste in vigore fino al 31.12.2014.

Attività di controllo di Conai e sensibilizzazione delle aziende non consorziate

Lo Statuto ed il Regolamento Conai prevedono la possibilità di eseguire controlli diretti nei confronti delle AZIENDE CONSORZiate le quali, al momento dell'adesione, accettano senza riserve l'osservanza delle norme consortili, compreso l'obbligo di fornire al Conai dati e informazioni – se richiesti.

Conai svolge altresì un'attività di sensibilizzazione nei confronti delle AZIENDE NON CONSORZiate - potenzialmente obbligate ad aderire a Conai in qualità di “produttore” o “utilizzatore” di imballaggi - mediante l'invio di una richiesta scritta con il richiamo agli obblighi di legge e consortili e/o con l'invito a regolarizzare la posizione Conai, se ne ricorrono i presupposti.



Violazioni

Costituiscono gravi violazioni degli obblighi consortili le seguenti infrazioni (art. 13 del Regolamento Conai):

- a) omessa applicazione del contributo ambientale;
- b) omessa o insufficiente indicazione del contributo ambientale (...);
- c) omessa o ritardata presentazione della dichiarazione del contributo ambientale (...);
- d) infedele dichiarazione del contributo ambientale (...);
- e) utilizzo fraudolento delle procedure di esenzione (...).

Sanzioni pecuniarie per gravi violazioni degli obblighi consortili (art. 13 del Regolamento Conai)

- 50% delle somme dovute, nel caso di prima infrazione (...);
 - 150% delle somme dovute, nel caso di ulteriori infrazioni (...);
- ridotte alla metà qualora:
- (i) non vi siano state contestazioni alle risultanze del controllo o l'impresa consorziata vi abbia rinunciato in seguito alla comunicazione delle motivazioni contrarie del CONAI;
 - (ii) in relazione alla infedele presentazione della dichiarazione del contributo ambientale risulti comunque accertata un'omissione non superiore al 10% del contributo ambientale dichiarato su base annua.

È prevista un'ulteriore riduzione a 1/3 delle sanzioni se il pagamento delle stesse è eseguito entro 60 giorni.

Regolarizzazione spontanea: l'autodenuncia

Il Consorziato che desidera regolarizzare la propria posizione rispetto ad infrazioni commesse nell'applicazione o nella dichiarazione del Contributo Ambientale può avvalersi della **procedura cosiddetta di autodenuncia**, a condizione che :

- informi spontaneamente CONAI, prima dell'avvio dei controlli;
- dichiarare il Contributo dovuto entro 30 giorni dalla presentazione dell'autodenuncia;
- versare il contributo dovuto, oltre ai connessi interessi di mora, anche attraverso la rateizzazione, se richiesta.

Casi particolari e convenzioni con associazioni di categoria

- *Imballaggi primari di dispositivi medici*
- *Imballaggi primari di prodotti farmaceutici e medicinali*
- *Etichette in alluminio, carta o plastica (stampate e non)*
- *Imballaggi in sughero*
- *Rotoli astucciati di alluminio destinati ad uso domestico*
- *Stoviglie monouso in plastica (piatti e bicchieri) in confezioni da adibire esclusivamente ad uso domestico*
- *Nastri adesivi e carte gommate*
- *Recipienti per gas di vario tipo ricaricabili e non*
- *Bombole e generatori aerosol*
- *Valvole per bombole e generatori aerosol*
- *Erogatori meccanici (del tipo spray pumps, dispenser e trigger)*

Casi particolari e convenzioni con associazioni di categoria

- *Cisternette multimateriali rigenerate, costituite da un otre in plastica, una gabbia in acciaio ed una base/pallet in acciaio, legno o plastica*
- *Fusti in plastica rigenerati*
- *Fusti in acciaio rigenerati*
- *Imballaggi riutilizzabili impiegati nell'ambito di un ciclo produttivo o rete commerciale*
- *Imballaggi riutilizzabili impiegati in sistemi puntualmente controllati, certificati/verificabili (tipo noleggio) o comunque in circuiti chiusi: ad esempio, casse/cestelli in plastica, pallet in plastica o in legno, bottiglie in vetro*
- *Pallet in legno reimmessi al consumo (usati, riparati o semplicemente selezionati)*
- *Pallet in legno (nuovi o reimmessi al consumo) prodotti in conformità a capitolati codificati, impiegati in circuiti controllati (tipo pallet EPAL)*

Casi particolari e convenzioni con associazioni di categoria

- *Rotoli, tubi, cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile*
- *Capsule svuotabili per sistemi erogatori di bevande*
- *Articoli classificabili contestualmente imballaggio e non imballaggio, del tipo vasi da fiori, grucce per indumenti, capsule per sistemi erogatori di bevande, pizzi per torte, ecc.*
- *Imballaggi pieni importati ed esportati da parte di aziende "esportatrici nette"*
- *Borse riutilizzabili (cd. cabas) e borse carrello per supermercato*
- *Pellicole di supporto di etichette autoadesive*
- *Imballaggi oggetto di particolari procedure, previste da specifiche convenzioni riguardanti i seguenti settori di interesse:*
 - a) Settore ortofrutticolo*
 - b) Settore ceramico*
 - c) Distribuzione*

Per saperne di più...

“Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale”



Guida Conai 2016 – Aggiornamenti/novità

➤ **Variazione del contributo ambientale per gli imballaggi in vetro e sulle procedure semplificate di dichiarazione di imballaggi pieni**

Sono stati aggiornati i testi e la modulistica in funzione delle seguenti variazioni a partire dal 1° gennaio 2016:

- del Contributo Ambientale CONAI sugli **imballaggi in vetro** da 20,80 a **17,30 Euro/ton**;
- del **Contributo forfetario sul peso dei soli imballaggi** delle merci da 48,00 a **49,00 Euro/ton**;
- dell'**aliquota** da applicare sul valore **delle importazioni dei prodotti alimentari imballati** da 0,12% a **0,13%** mentre resta **invariata l'aliquota per i prodotti non alimentari imballati a 0,06%**.

Guida Conai 2016 – Aggiornamenti/novità

➤ **Revisione delle soglie di esenzione e di periodicità annuale delle dichiarazioni del contributo**

A partire dalle dichiarazioni del contributo ambientale per l'anno 2016, variano le soglie di esenzione e di periodicità annuale. In particolare:

- ❖ la **soglia “esente”** passa dall'attuale 26,00 a **50,00 Euro** per materiale (**in procedura ordinaria** - moduli 6.1, 6.2, 6.10) e da 52,00 a **100,00 Euro** (**in procedura semplificata** - modulo 6.2);
- ❖ la **soglia “annuale”** passa dall'attuale 310,00 a **1.000,00 Euro** (moduli 6.1, 6.2, 6.10); rimangono invariate le altre soglie (massima trimestrale: fino a 31.000 Euro e mensile: oltre 31.000 Euro);

Nella parte terza della Guida si trova un **nuovo schema esemplificativo E** dove vengono illustrate le quantità (per materiale) e i valori (per le procedure semplificate) che rientrano nella soglia di esenzione dalla dichiarazione del Contributo per gli anni 2006 – 2016.

Guida Conai 2016 – Aggiornamenti/novità

➤ **Aggiornamento delle procedure di rimborso/esenzione dal Contributo Ambientale per attività di esportazione**

Varia anche la **soglia “minima”** che passa da 26,00 a **50,00 Euro** per materiale per le richieste di rimborso che perverranno nel 2017 a consuntivo dell’anno 2016. In particolare:

- ❖ per i crediti risultanti da **Modulo 6.6-procedura ordinaria ex post**, non saranno erogati rimborsi fino a 50,00 Euro per materiale;
- ❖ per i crediti o i debiti risultanti da **Modulo 6.5-procedura semplificata ex ante**, non saranno erogati rimborsi né fatturati saldi a debito del consorziato fino a 50,00 Euro per materiale.

Guida Conai 2016 – Aggiornamenti/novità

➤ **Integrazione e aggiornamento del capitolo 8 "casi particolari"**

Il capitolo richiama le varie procedure di applicazione, dichiarazione, esenzione o esclusione del Contributo ambientale in riferimento a specifici comparti o determinate tipologie di imballaggi o flussi di imballaggi.

Per l'anno 2016, il capitolo è stato integrato con paragrafi specifici dedicati alle nuove procedure relative, in particolare, a:

- ❖ “Conchiglie-contenitori di deodoranti per lavastoviglie e profumatori d'ambiente”;
- ❖ “Espositori di merci”.

Inoltre, è stato aggiornato il paragrafo relativo alla procedura semplificata di applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo per i fusti in acciaio rigenerati.

Guida Conai 2016 – Aggiornamenti/novità

➤ **Aggiornamento del capitolo 9 "Definizione di imballaggio e campo di applicazione del Contributo CONAI"**

Il paragrafo 9.2 sulle due liste del sito esemplificative e non esaustive di ciò che viene classificato "imballaggio" e "non-imballaggio" è stato aggiornato con la segnalazione degli articoli di più recente pubblicazione.

➤ **integrazione delle schede tecniche relative alle capsule in acciaio.**

Principali azioni di supporto ai consorziati negli adempimenti consortili

- **Call Center (numero verde gratuito 800.337799);**
- **Guida all'adesione e all'applicazione del CAC** (Guida sintetica, APP, sito);
- Circolari di aggiornamento sulle procedure e sulle variazioni di Contributo;
- Comunicazioni e informative **ad aziende consorziate e non;**
- **Seminari e corsi di formazione** presso Associazioni di categoria;
- Consulenza presso le aziende, se richiesta.



Grazie per l'attenzione

